

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“J. TINTORETTO”
DI GRANTORTO
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO**

(Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 24/10/2012 e deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2012)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- **Visto** il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”, modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
- **Premesso** che lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria” accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo”, recepita nel nostro ordinamento con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- **Premesso** che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C.M. 2 settembre 1998 n. 371);
- **Vista** la direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- **Vista** la direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- **Vista** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- **Vista** la legge 30 ottobre 2008, n. 169 ;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- **Visto** il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 7: valutazione del comportamento);
- **Sentito** il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24 ottobre 2012

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Grantorto, 13 dicembre 2012

Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta se favorisce l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- a. La responsabilità disciplinare è personale.
- b. **Istruttoria.** L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di plesso, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.
- c. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata **telefonicamente** o **per iscritto** alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- d. **Contraddittorio.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art. 7 - Natura e classificazione delle sanzioni, dal numero **S1** al numero **S6**, possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi, anche se reiterate.

- b. Alla famiglia dell'alunno può essere offerta dal Consiglio di classe la possibilità di convertire le sanzioni da S7 a S8 in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; ecc.).

Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni

- a. Vedi Art. 2, comma e, per quanto attiene i richiami da **S1** a **S6**.
- b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'Art. 2.

Art. 5 – Pertinenza della sanzione

Le sanzioni vengono applicate in relazione a comportamenti non conformi al Regolamento avvenuti nell'ambiente scolastico, la cui causa può dipendere da diversi fattori.

Art. 6 – Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito del provvedimento disciplinare da S1 a S6, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, **la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.**

APPLICAZIONI

Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni

S0. Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.

S1. Richiamo verbale.

S2. Riflessione individuale con il docente.

S3. Consegna da svolgere in classe.

S4. Consegna da svolgere a casa.

S5. Ammonizione scritta sul libretto personale.

S6. Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente.

S7. Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni .

S8. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

S9. Allontanamento oltre i quindici giorni.

S10. Allontanamento fino al termine delle lezioni¹.

S11. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

¹ La nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'Anno Scolastico.

Art. 8 – Corrispondenza mancanze - sanzioni

MANCANZA	SANZIONI				SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
	S0-S6	S0-S7	S7-S9	S8-S11	
M0. Disturbo durante le lezioni.					
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati.					
M2. Mancanza del libretto personale o materiale occorrente.					
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.					
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.					
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.					
M6. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.					Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
M7. Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni.					Sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.
M8. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi ed a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe.
M9. Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.					Violazione della sicurezza e incolumità per sé e per gli altri. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe.
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.
M11. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola.					Attività socialmente utili: Sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.

MANCANZA	SANZIONI				SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
	S0-S6	S0-S7	S7-S9	S8-S11	
M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri ² .					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe
M13. Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori					Attività socialmente utili: Sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.
M14. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe
M15. Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente, reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni di età					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
M16. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
M17. Violenze reiterate.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

² La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...)".

Art. 9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

	Docenti di classe	Docenti di classe + D. S.		Consiglio di Classe ³	Consiglio di Istituto
S1. Richiamo verbale.					
S2. Riflessione personale.					
S3. Consegna in classe.					
S4. Consegna a casa.					
S5. Nota nel libretto personale					
S6. Nota nel registro di cl.					
S7. Sospensione fino a 3 giorni con (<i>o senza</i>) frequenza.					
S8. Sospensione fino a 15 giorni con (<i>o senza</i>) frequenza.					
S9. Sospensione oltre i 15 giorni.					
S10. Sospensione fino al termine delle lezioni.					
S11. S10 + Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo.					

9.1 - Il **Consiglio di Classe**, compresa la componente **genitori**, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2. - Il **Consiglio d'Istituto** viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

³ Si intende l'Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata.

Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

10.1 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da **S1** a **S6**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori - quando possibile - per le restanti sanzioni.

10.2 - Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

10.3 - Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica⁴. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.

10.4 - L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

10.5 - Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, anche in orario extrascolastico.

Art. 11 – Ricorsi

11.1 - Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica.

11.2 - L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

11.3 - L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 12 – L'Organo di Garanzia

12.1 - L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da due docenti indicati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

12.2 - L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

⁴ La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, ecc... *“Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa”* (ivi).

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che provvede a designare - di volta in volta - il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Non è prevista l'astensione, che invece è obbligatoria quando membri dell'Organo abbiano irrogato la sanzione o siano genitori di studenti coinvolti nell'impugnazione.
5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
8. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. Mauro Marcon

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabiano Paio